

STATUTO

TERZA DIMENSIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALAZZOLO ACREIDE SR VIA
GIUSTO MONACO SNC

Numero REA: SR - 150530

Codice fiscale: 01818170894

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-02-2014 - Statuto completo	2
--	---

-----STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE-----

-----"TERZA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA-----

Art. 1 - Costituzione -----

È costituita, ai sensi della legge 381/91 - e del D.lgs. 460/97 la Società Cooperativa Sociale denominata "TERZA DIMENSIONE Società Cooperativa Sociale Onlus".-----

Art. 2 - Norme applicabili -----

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.-----

Art. 3 - Sede -----

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Palazzolo Acreide, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.-----

3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub. 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 3.1. -----

3.3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo. -----

3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. -----

Art. 4 - Durata-----

4.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2080 (trentuno dicembre duemilaottanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.--

-----TITOLO II-----

-----SCOPO - OGGETTO-----

Art. 5 - Preambolo, Scopo e Oggetto -----

5.1 Preambolo-Scopo -----

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:-----

A) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi;----

B) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali, turistiche o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 4 della legge 381/91.-----

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.-----

Il suo scopo è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria alla risposta ai bisogni dei cittadini italiani o extracomunitari o apolidi più svantaggiati o di disagio sociale per assisterli e facilitarne il reinserimento nel tessuto sociale. -----

Dette attività di tipo A) e di tipo B), pur avendo una connessione tra di loro, verranno gestite distintamente dal punto di vista amministrativo, al fine delle agevolazioni fiscali-contributive dei relativi settori in questione.-----

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.-----

La Cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.-----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di Enti con finalità solidaristiche attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa. -----

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-----

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.---

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra Società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente

all'approvazione dell'Assemblea.-----

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.-----

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali.-----

5.2 Riguardo ai rapporti mutualistici con i soci la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento ex art.2516 c.c. -----

5.3 La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci. -----

5.4 La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso l'assemblea potrà decidere di aderire ad una delle associazioni nazionali che rappresentano il movimento cooperativo, ai suoi organismi periferici, provinciali o regionali, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. -----

5.5 L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali e ricorrendone i presupposti, nell'apposito Albo delle Società Cooperative a Mutualità prevalente.-----

5.6 Oggetto. La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività di tipo A e di tipo B ex legge 381/91: -----

1. Attività di prevenzione e assistenza socio-sanitaria, terapeutica, riabilitativa domiciliare e non ed educativa in favore di minori (diversamente abili e normodotati), anziani e soggetti adulti diversamente abili di cui alla Legge 328/2000; attività di assistenza ai malati terminali in genere; -----

2. Animazione ed educativa territoriale: gestione ed animazione di spazi pubblici e privati destinati ad attività ricreative, educative e di aggregazione per il tempo libero, aree verdi, ludoteche, attività di animazione itinerante (ludobus, giocabus etc.), animazione di strada; -----

3. Servizi e centri per l'infanzia: asili nido, giardini per l'infanzia, spazi incontro, sportelli per la neonatalità e l'infanzia; -----

4. Gestione centri di riabilitazione fisica e psichica per malati cronici e non; -----

5. Realizzazione e gestione di strutture di accoglienza diurne e/o residenziale, per l'accoglienza di minori e giovani a rischio di esclusione sociale, anziani autosufficienti e non,

portatori di handicap fisico e/o psichico, ragazze madri e per
gli altri soggetti non autosufficienti; -----
6. Attività di sostegno e di accompagnamento scolastico per
minori normodotati e diversamente abili; -----
7. Attività di integrazione culturale e sociale, rivolte in
modo particolare, ma non esclusivo, alle persone immigrate
(comunitarie ed extracomunitarie), assistenza e tutela degli
stranieri e degli apolidi, con particolare attenzione alle
donne straniere; -----
8. Attività di formazione, di ricerca, di rilevazione ed ela-
borazione dati; -----
9. Attività di consulenza e orientamento dei soggetti a ri-
schio di esclusione sociale, attraverso centri di ascolto e
sportelli informativi; -----
10. Attività di promozione della cultura della solidarietà,
della giustizia, della pace, della non violenza. Sensibilizza-
zione e azione sulle tematiche della Legalità, ivi compresa la
gestione per fini sociali di beni confiscati alla malavita; --
11. Attività di educazione ambientale, agricola, culturale,
storica e sociale stimolando le comunità locali alla Cittadi-
nanza Attiva; -----
12. Consultori familiari e servizi di mediazione familiare, di
promozione del ruolo e del valore educativo dell'istituto fa-
miliare; -----
13. Accompagnamento motivazionale delle coppie all'affido e/o
all'adozione di minori; -----
14. Attività di animazione e di sostegno alle attività ospeda-
liere e/o ambulatoriali rivolte ai pazienti/degenti;-----
15. Azioni di contrasto e di prevenzione dei maltrattamenti e
violenze, anche sessuali, su minori e donne; -----
16. Favorire le Pari Opportunità per tutti, in contesti fami-
liari, lavorativi e sociali; -----
17. Attività di accompagnamento, sostegno e crescita motiva-
zionale dei minori a rischio drop-out, inseriti nei circuiti
dello sfruttamento, del lavoro sommerso, favorendo, in colla-
borazione con famiglie, scuola, comunità ecclesiale, associa-
zionismo, e altre agenzie educative, l'inserimento degli stes-
si;-----
18. Svolgimento di azioni rivolte allo Sviluppo Locale; -----
19. Prevenzione del lavoro minorile, sommerso, attraverso at-
tività di accompagnamento al lavoro, attraverso la gestione di
centri e sportelli vocati a: informazione, formazione, orien-
tamento, consulenza e accompagnamento al lavoro.-----
20. Progettazione e gestione di servizio riabilitativo occupa-
zionale diurno rivolto a detenuti, ex detenuti, soggetti con
patologia psichiatrica, disabili fisici e intellettivi, alcool
dipendenti, tossicodipendenti e persone che vivono in situa-
zione di devianza ed emarginazione sociale.-----
21. Progettazione e gestione servizi residenziali di acco-
glienza e socializzazione rivolti a detenuti, ex detenuti,

soggetti con patologia psichiatrica, disabili fisici e intellettivi, alcool dipendenti, tossicodipendenti e persone che vivono in situazione di devianza ed emarginazione sociale.-----

22. Progettazione e gestione servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione presso strutture pubbliche e private.-----

23. Progettazione e gestione del servizio riabilitativo occupazionale, formativo e di socializzazione rivolto a detenuti all'interno degli istituti di pena. -----

24. Gestione di attività occupazionali diverse finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo. -----

25. Progettazione e gestione di servizio terapeutico rivolto a soggetti tossicodipendenti (comunità terapeutica).-----

26. Progettazione, realizzazione, pubblicizzazione e commercializzazione di prodotti, servizi e iniziative varie in un'ottica di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale. -----

27. Progettazione e gestione di servizi di formazione, informazione, sensibilizzazione, promozione ed educazione sui temi della dipendenza, della detenzione, del disagio, dell'inclusione sociale e lavorativa, della tutela e valorizzazione del patrimonio, culturale, ambientale. -----

28. Promozione e istituzione di centri di ricerca e di studio, inerenti o complementari agli obiettivi della cooperativa; realizzazione, traduzione, diffusione e vendita di pubblicazioni, riviste e libri attinenti agli ambiti di intervento della cooperativa. Organizzazione di mostre, manifestazioni culturali, seminari e convegni.-----

29. Progettazione, gestione ed erogazione di attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione, di orientamento professionale, scolastico e lavorativo, avvalendosi di consulenze interne ed esterne alla cooperativa. Tali attività possono essere rivolte ai soci e al personale di altre istituzioni ed enti e possono essere realizzate attraverso convenzioni con la Regione Sicilia, enti economici, pubblici e privati, nazionali e internazionali.-----

30. Promozione e organizzazione nell'ambito sociosanitario e scolastico di interventi pedagogici con connotazione formativa, informativa, preventiva, di riabilitazione, riqualificazione ed aggiornamento sensibili alla promozione dell'individuo e degli operatori, nella valorizzazione delle potenzialità di crescita.-----

31. Attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui la cooperativa opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno. -----

32. Progettazione, gestione ed erogazione di servizi socio-ricreativi ed educativi tra i quali centri giovani, Informagiovani, ludoteche, musei e biblioteche, centri estivi per ragazzi, anziani, portatori di handicap e immigrati; gestione di case per ferie. -----

33. Organizzazione diretta e gestione in convenzione di corsi di attività motoria, di ginnastica correttiva, di base e ludistica, motoria.-----

34. Progettazione e gestione di servizi di asilo nido, nido famiglia, nido aziendale, assistenza e baby sitting ai bambini, servizi di assistenza postscolastici in forme domiciliari o socializzate, curandone la salute, l'igiene, la sicurezza, condividendo la responsabilità pedagogica ed educativa dei genitori. -----

35. Progettazione, gestione ed erogazione di servizi presso Residenze Sanitarie Assistenziali, Case di Riposo e Centri diurni per anziani e disabili auto e non autosufficienti in strutture assistenziali pubbliche, private e in proprio. -----

36. Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di fisioterapia, di animazione, di educazione fisico-motoria e di riabilitazione in genere. -----

37. Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di assistenza domiciliare. -----

38. Svolgimento delle attività comprese nel mansionario infermieristico D.P.R. 14 marzo 1974 n. 255 e successive modifiche e integrazioni e nel mansionario socio-sanitario D.M. 10 febbraio 1984. -----

39. Assistenza infermieristica e/o medica in manifestazioni sportive, sociali, culturali e di altro tipo, sia diurne sia notturne.-----

40. Assistenza infermieristica e/o medica presso Enti Pubblici e Privati. -----

41. Progettazione e gestione di servizi vari di assistenza, sorveglianza e accompagnamento a favore di minori, portatori di handicap, anziani e tossicodipendenti, in forma domiciliare, residenziale, ospedaliera o anche presso i soggiorni temporanei e/o climatici.-----

42. Preparazione e somministrazione di diete.-----

43. Attività e servizi domiciliari e di assistenza sociale, infermieristica o sanitaria, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola, che in caso di degenza presso gli ospedali od altre strutture di accoglienza garantendone la cura, la sorveglianza e quant'altro. -----

44. Progettazione e gestione dei servizi sanitari (completi di eventuali supporti) quali: a) Gestione diretta o tramite cooperative socie di ospedali di comunità, hospice HRSA; b) Gestione diretta o tramite cooperative socie di reparti di qualsiasi specialità medica (a solo titolo di esempio: lunga degenza, riabilitazione); c) Gestione diretta o tramite cooperative socie di ambulatori e studi dentistici, diagnostici di qualsiasi tipo, quali radiologia, dentistici, oftalmologici, medici, infermieristici, pediatrici, ambulatori polifunzionali anche attrezzati ad effettuare prelievi del sangue e conseguentemente le analisi di laboratori di tutti i tipi (ad esem-

pio: sangue, urine, feci, ecc.); d) Gestione e organizzazione

di tutti i servizi sanitari e sociali erogabili a domicilio;
e) Assistenza di servizi di Assistenza Primaria Territoriale
sia a livello ambulatoriale, territoriale che a domicilio e in
strutture sanitarie quali ospedali di comunità e hospice e re-
parti di lunga degenza e di assistenza post operatoria; f) Ge-
stione e organizzazione di tutte le attività caratterizzanti
un pronto soccorso, dalle attività di trasporto a quelle cure
in emergenza a bordo; g) Assistenza Domiciliare Integrata (A-
DI): I ADI-A assistenza domiciliare riabilitativa sanitaria,
II ADI-B assistenza domiciliare infermieristica sanitaria, III
ADI-C assistenza domiciliare programmata sanitaria, IV ADI-D
assistenza domiciliare integrata sanitaria (cure palliative),
V ADI-E assistenza ospedaliera a domicilio (sanitaria), VI
ADI-F con intervento socio-assistenziale, h) Gestione ed ero-
gazione di qualsiasi tipo di mezzo di trasporto a quelle
strutture attrezzate all'uopo per la medicina d'urgenza; i)
Gestire poliambulatori nel territorio, farmacie, ambulatori di
servizi sanitari e riabilitativi.-----

45. Assumere la gestione e l'organizzazione di RSA, CTRP, CEOD,
Case di riposo, Centri Diurni per anziani e disabili e strut-
ture affini;-----

46. Assumere la consulenza e/o la progettazione di RSA, Centri
Diurni e Case di riposo per anziani e disabili, auto e non au-
tosufficienti; strutture assistenziali in genere e di ergote-
rapia e di lavoro guidato per categorie sociali deboli con En-
ti pubblici, privati e in proprio. Promuovere e progettare at-
tività inerenti la new-economy, con riferimento all'orienta-
mento, formazione ed informazione; promuovere iniziative e or-
ganizzare, in collaborazione con enti pubblici e privati, mi-
sure a tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico, cultu-
rale e architettonico ivi comprese le biblioteche, attraverso
la gestione di iniziative di turismo sociale; -----

47. Consulenza anche alla Pubblica Amministrazione nell'ambito
dei Fondi strutturali e dei Programmi Comunitari ed in parti-
colare:-----

- attività di assistenza tecnica di capacity building, fina-
lizzata a rafforzare le competenze e le capacità di governo
della Pubblica Amministrazione nei diversi ambiti di policy;--
- Internazionalizzazione, reti e cooperazione;-----
- Supporto all'identificazione di possibili partner istituzio-
nali, pubblici e privati localizzati nelle aree prioritarie
d'interesse della Pubblica Amministrazione;-----
- Attività di scouting e di promozione delle relazioni, mirate
alle aree di interesse della PA;-----
- Supporto alla definizione e redazione di protocolli d'intesa
e accordi di partenariato;-----
- Supporto all'attività di organizzazione di visite di studio,
fiere e gemellaggi istituzionali;-----
- Supporto e affiancamento alla PA per la partecipazione a

bandi europei e/o a gare predisposte da organizzazioni inter-
nazionali, tramite gruppi di lavoro dedicati, costituiti da
elevata seniority e da un'approfondita conoscenza dei: -----
- Paesi e delle tematiche di interesse;-----
- Supporto alle attività di comunicazione;-----
- Progettazione e realizzazione di interventi formativi dedi-
cati alle attività di internazionalizzazione;-----
- Trasferimento tecnologico;-----
- Analisi delle opportunità di finanziamento e supporto alla
mappatura e al benchmarking dei settori innovativi;-----
- Supporto alla definizione di strategie di open innovation e
di marketing territoriale dell'innovazione;-----
- Progettazione e implementazione di piattaforme e ambienti
atti a favorire il trasferimento tecnologico;-----
- Supporto alla strutturazione di network nazionali e interna-
zionali (cluster, comunità di interesse, reti informali);-----
- Supporto, implementazione e animazione di comunità;-----
- Supporto e implementazione di ambienti per l'accesso, ge-
stione e condivisione della conoscenza e sua valorizzazione;--
- Supporto e implementazione di strategie per l'incontro do-
manda-offerta (brevetti-startup verso finanziamenti-bussines
angels).-----
48. La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette
da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente an-
che in A.T.I. o associazioni temporanee di scopo, per lo svol-
gimento delle attività previste nel presente statuto; potrà
richiedere e utilizzare le provviste disposte dall'UE, dallo
Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o
privati interessati allo sviluppo della cooperazione.-----
La società potrà promuovere e aderire a consorzi di cooperati-
ve di produzione e lavoro e a quelli indicati nell'art. 2602 e
ss. cc., ed a quelle associazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo. La cooperativa
può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento
dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati
dalla legge e dai regolamenti. -----
Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con
apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. -----
La Cooperativa potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e
Privati, Università, Scuole di ogni ordine e grado anche in-
ternazionali al fine di promuovere corsi di formazione, ag-
giornamento, stage e master sia di primo sia di secondo livel-
lo riferiti a tutti gli ambiti descritti nell'oggetto sociale,
e specificatamente in ambito socio-sanitario agricolo e am-
bientale.-----
La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali,
industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno
ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie,
connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle atti-
vità che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interes-

ze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale. -----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.-----

5.7 Collaborare allo sviluppo e rafforzamento del movimento cooperativo. Tale scopo potrà essere conseguito anche attraverso l'acquisizione totale o parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende o società, fabbricati, per i quali i soci cooperatori prestano la propria attività di lavoro.-----

La cooperativa potrà, inoltre, chiedere in concessione o comunque acquisire e amministrare, da enti locali, pubblici, privati, ecc. terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento di tali scopi e/o comunque attinenti direttamente o indirettamente ai medesimi come fattorie sociali, fattorie didattiche, ecc.-----

Potrà ancora: stipulare convenzioni e contratti con enti e istituzioni per la prestazione di servizi connessi allo scopo sociale; promuovere o partecipare a enti, società, consorzi, preferibilmente se promossi dal movimento cooperativo, aventi scopo di coordinamento e la facilitazione per l'accesso al credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e fidejussioni.-----

Ad integrazione dei suoi primari scopi la cooperativa potrà altresì provvedere a stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, costituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del risparmio tra i soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi della legge n. 127 del 17 febbraio 1971 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.-----

5.8 La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. --

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

Art. 6 - Numero e categorie di soci -----

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se dopo la costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine

massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie

e deve essere posta in liquidazione. I soci cooperatori, nell'ambito degli organi preposti: concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, e alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.-----

6.2 Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (Tipo A) e soci lavoratori delle attività finalizzate all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati (tipo B), vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;-----

b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;-----

c) soci lavoratori svantaggiati, così come definiti dalla legge 381/91.-----

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.-----

6.3 Possono altresì essere soci: soggetti diversi dalle persone fisiche, e in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali; associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.-----

6.4 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.-----

6.5 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.-----

Art. 7 - Soci lavoratori -----

7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite

la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. -----

7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. ----

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione e approvato dall'assemblea dei soci. -----

Art. 8 - Categoria speciale di soci cooperatori -----

8.1 Il Consiglio di amministrazione può deliberare, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse: a) alla loro formazione professionale; b) al loro inserimento nell'impresa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.-----

8.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria speciale coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

8.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria speciale coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -

8.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale; b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; c) la quota

che il socio speciale deve sottoscrivere al momento

dell'ammissione. -----

8.5 Ai soci appartenenti alla categoria speciale può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 23.4, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. -----

8.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. -----

8.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. -----

8.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del codice civile. I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.-----

8.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. ----

8.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 15 del presente statuto: a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione. b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.-----
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. -----

8.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-

ta a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione. -----

Art. 9 - Soci volontari -----

9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.-----

9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. -----

9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.-----

9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. -----

9.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. -----

-----**TITOLO IV**-----

-----**IL RAPPORTO SOCIALE**-----

Art. 10 - Procedura di ammissione -----

10.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente: - se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica professionale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale; - i motivi della richiesta e la categoria di soci cui chiede di essere iscritto; l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.-----

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione. -----

10.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. -----

10.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori e l'eventuale tassa di ammissione. -----

10.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli

amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. -----

10.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

Art. 11 - Quote e conferimenti-----

11.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero). -----

11.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.-----

11.3 Nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore al limite massimo stabilito dalla legge.-----

11.4 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.-----

Art. 12 - Cessione delle quote dei soci cooperatori-----

12.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. -----

12.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione. -----

12.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale. -----

Art. 13 - Vincoli sulle quote -----

13.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. -----

13.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.-----

Art. 14 - Recesso -----

14.1 Il diritto di recesso compete:-----
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento

dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;-----

- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;-
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

14.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.-----

14.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. -----

Art. 15 - Esclusione del socio -----

15.1 L'esclusione del socio può aver luogo: -----

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; -----
- b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; -----
- c) nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.; -----
- d) nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.; -----
- e) nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, c.c.---

15.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

15.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.-----

15.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

Art. 16 - Morte del socio -----

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 17 seguente. -----

Art. 17 - Liquidazione della quota -----

17.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,

l'esclusione o la morte del socio.-----

17.2 Il socio receduto o escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma. -----

17.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.-----

17.4. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi --

18.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.-----

-----**TITOLO V**-----

-----**PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**-----

Art. 19 - Elementi costitutivi -----

19.1 Il patrimonio della società è costituito: -----

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori; -----
 - b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione; -----
 - c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 11.3;-----
 - d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.-
- Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento. -

Art. 20 - Capitale sociale -----

20.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero).-----

Art. 21 - Riserva legale, statutarie e volontarie -----

21.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. -----

21.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-

la cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.-----

Art. 22 - Divieti -----

22.1 È fatto divieto alla cooperativa di: -----

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
- b) remunerare gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ---
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.-----

Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio -----

23.1 L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.-----

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

23.3 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);-----
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;-----
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.-----

23.4 Ristorni. Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

- erogazione diretta;-----

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.---

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma.-----

-----**TITOLO VI**-----

-----**ORGANI SOCIALI**-----

Art. 24 - Organi-----

Sono organi della società:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) il Consiglio di Amministrazione;-----
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.-----

Art. 25 - Assemblea-----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano A.R. o comunicazione telematica effettuata con programma che consenta di ottenere la prova della ricezione, ovvero con fax, inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, nonché gli amministratori e l'organo di controllo. Tuttavia ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

25.1 - Funzioni dell'Assemblea-----

L'assemblea:-----

- 1. approva il bilancio e destina gli utili;-----
- 2. procede alla nomina degli amministratori;-----
- 3. procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo;-----
- 4. determina la misura dei compensi da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;-----
- 5. approva i regolamenti interni;-----
- 6. delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- 7. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;-----
- 8. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----
- 9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.-----

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.23.-----

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per

la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano

almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.-----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.-----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

25.2 - Costituzione e quorum deliberativi-----

L'Assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare; in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci e rappresentanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.-----

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione.-----

25.3 - Verbale delle deliberazioni e votazioni-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.-----

25.4 - Voto-----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere fino ad un massimo di 5 (cinque) voti.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-

tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o sindaco.-
Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci.-----

25.5 - Presidenza dell'Assemblea-----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Art. 26 - Consiglio di Amministrazione-----

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero e la durata.-----

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

Gli amministratori restano in carica fino a revoca oppure per il periodo stabilito dai soci all'atto della nomina.-----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.-----

26.1 - Compiti del Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge.-----

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

26.2 - Convocazioni e deliberazioni-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.-----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di

mezzi di telecomunicazione. In quest'ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;-----

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.-----

26.3 Integrazione del Consiglio-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

26.4 - Compensi agli amministratori-----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.---

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.-----

26.5 - Rappresentanza-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.-----

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.-----
In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.-----
Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----
Art. 27 - Organo di Controllo-----
L'Assemblea può nominare, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore.-----
L'Organo di Controllo può essere costituito da uno o più membri effettivi.-----
La nomina dell'Organo di Controllo o del revisore è obbligatoria nei casi stabiliti dalla legge.-----
Nel caso di nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni. -----
-----**TITOLO VII**-----
-----**CONTROVERSIE**-----
Art. 28 - Clausola Arbitrale-----
Nei limiti in cui sia consentito dalla legge, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui la società ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. -----
La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le esclusioni di legge.-----
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. -----
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.-----
La clausola arbitrale di cui al presente articolo è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore,

sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione

alla clausola di cui al comma precedente.-----

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del
D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.-----

28.1 - Esecuzione della decisione-----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----

28.2 Soppressione-----

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.-----

-----**TITOLO VIII**-----

-----**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

Art. 29 - Liquidatori-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----

Art. 30 - Liquidazione del patrimonio-----

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;-----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.-----

-----**TITOLO IX**-----

-----**DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**-----

Art. 31 - Regolamenti-----

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi, i regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.-----

31.1 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione-----

La società è retta e disciplinata secondo il principio di mutualità, ai sensi dell'art.2511 c.c. I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----
In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile

la cooperativa:-----

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;----

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;-----

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.---

31.2 - La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione. -----

31.3 - Rinvio-----

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91.-----

Firmati: Uliano Mario-----

Guglielmo Marina-----

Elena Messina-----

Alessia Di Trapani notaio. Segue l'impronta del sigillo.-----

Copia su supporto informatico conforme all'originale allegato "A" all'atto da me dott.ssa Alessia Di Trapani, notaio in Siracusa, ricevuto in data 3 febbraio 2014, n. 8438 di repertorio e n. 4508 di raccolta, registrato a Noto il 21 febbraio 2014 al n. 1356 serie 1T, ai sensi dell'articolo 22 commi 1 - 2 e 3 del D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.-----

Siracusa 21 febbraio 2014-----